

“DDL cyberbullismo: Il minore non più al centro della tutela?”

Il disegno di legge recante *“disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”*, approvato in prima lettura dal Senato (S. 1261) il 20 maggio 2015 ed in seconda lettura dalla Camera (C. 3139) il 20 settembre 2016, è attualmente al vaglio della Commissione Permanente per gli Affari Costituzionali, proseguendo un lungo e tortuoso *iter* di formazione (S. 1261-B).

Il testo sottoposto all'approvazione del Senato era stato fortemente voluto dalla prima firmataria - senatrice Elena Ferrara, all'esito dell'ennesimo episodio di cronaca che vedeva una minore togliersi la vita nell'anno 2013, dopo essere stata vittima di cyberbullismo.

Concepito a chirurgica garanzia del solo minore per i fenomeni di *cyberbullismo*, prevedeva: a) una procedura finalizzata ad ottenere *“l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet”* dal titolare del trattamento o dal gestore del servizio internet entro 48 ore, o in difetto entro le successive 48 ore dal Garante per la protezione dei dati personali; b) l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un tavolo tecnico coordinato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con finalità di monitoraggio, sensibilizzazione, salvaguardia e tutela dei minori, anche e soprattutto in ambito scolastico, dalle aggressioni in rete; c) la modifica dell'art. 612-bis del codice penale, con rafforzamento dell'aggravante per tutti gli atti persecutori on line.

La versione attuale del ddl approvata alla Camera dei deputati, emenda l'originario testo snaturando spirito ed obiettivi della disciplina, estendendo l'ambito di applicazione normativa a tutti gli atti di bullismo non praticati on line e la tutela informatica a *“chiunque, anche minore di età, abbia subito atti di cyberbullismo”* che potrà richiedere il blocco non più dei dati personali, come nella formula del Senato, ma dei *“contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo”*.

Dal punto di vista tecnico ed operativo le istanze di rimozione ed oscuramento, non più circoscritte all'ambito minorile ma inoltrabili da qualsiasi adulto, come accennato non più in relazione ai soli dati personali ma a tutti gli atti di cyberbullismo, andranno ad oberare in ultima istanza l'Authority di un immane compito di controllo e/o inibitorio cui l'Ufficio non è, e non sarà preparato, logisticamente.

Ritenere infatti che i gestori del servizio di rete si rendano parti diligenti per provvedere in modo rapido ed efficiente all'oscuramento, non solo dei dati personali, ma di tutti gli elementi legati a generiche condotte di cyberbullismo che interessano minori ed adulti purtroppo è pura utopia, nonostante sia stato loro imposto di autoregolamentarsi e di darne *“informazioni chiare e di facile individuazione”*.

On line i contenuti pubblicati vengono “rubati”, duplicati e fatti girare in una frazione di secondo, anche a mezzo di sostituzione di URL (*Uniform resource locator*), rendendo spesso intempestive le sporadiche attività inibitorie dei gestori di rete.

In assenza di un chiaro ed univoco sistema sanzionatorio in capo questi ultimi, ed in presenza di interessi economici e mediatici diffusi circa il mantenimento di dati e fenomeni cd “virali” on line, sarà poi ben difficile che ogni questione non venga demandata al Garante per la protezione dei dati personali, anche alla luce dell'esiguità del tempo che avrebbero i gestori per assumere l'incarico di provvedere all'oscuramento (24 ore) e per operare concretamente la rimozione dei contenuti (48 ore).

C'è il fondato timore che, ampliando il bacino dei soggetti tutelandi, si perda una buona occasione per regolamentare proficuamente aspetti rilevanti della realtà relazionale dei minori, nonché soprattutto per salvaguardarli in concreto da aggressioni, molestie e subdoli comportamenti vessatori che corrono on line.

In sede consultiva, il 19 ottobre 2016, la Commissione per l'Istruzione Pubblica esprimeva perplessità proprio in relazione alle modifiche apportate alla Camera, stigmatizzandole: *“tale estensione se da un lato conferisce una tutela ulteriore, dall'altro rischia, tuttavia, di fortemente depotenziare la portata innovativa degli istituti di garanzia introdotti dalla legge, il cui funzionamento potrebbe risultare meno efficace dovendosi rivolgere ad una più vasta platea di destinatari, con prevedibile incremento del contenzioso suscettibile di derivarne”*.

Ed ancora: *“Valutato, in particolare, il procedimento speciale dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali volto ad ottenere la rimozione di contenuti illeciti dalla rete che, se in prima lettura era specificamente destinato ai minori vittime di atti di cyberbullismo, è ora invece accessibile anche da parte degli adulti (art. 2 ddl); ritenuto che, in ragione della contrazione dei tempi che caratterizza tale procedimento proprio per garantirne la tempestività della rimozione, l'estensione del novero dei potenziali istanti compromette l'efficacia e rischia fortemente di privare di una tutela adeguata propri i soggetti, come i minori, ai quali – conformemente*

alla particolare posizione loro riconosciuta dall'ordinamento interno e sovranazionale – dovrebbe invece assicurarsi una tutela rafforzata, rispetto a condotte (soprattutto se agite nel contesto scolastico) suscettibili di pregiudicarne il corretto sviluppo della personalità”.

E' sufficiente, allora, analizzare i lavori parlamentari per comprendere come i vari emendamenti (ben 27) siano frutto di un afflato che, forse condizionato dai fatti di cronaca e dalle pressioni mediatiche, abbia inteso allargare il campo di garanzia e protezione a tutti i soggetti adulti vittime delle condotte proteiformi definite nell'art. 1 del ddl quali atti di bullismo e, se perpetrati in rete, di cyberbullismo.

Non era però questa, probabilmente, la sede ed il contesto ove far confluire tutte i drammatici temi di strettissima attualità e risalto, anche statistico (femminicidio, emarginazione, discriminazione razziale e di genere etc.), tentando di trovarvi soluzioni comuni.

Eppure il percorso parlamentare del ddl al Senato era cominciato nel migliore dei modi..

Pur presentando profili di criticità in merito all'efficienza degli strumenti previsti per il blocco, la rimozione o l'oscuramento dei dati personali in rete, aveva recepito i principi comunitari su forme di azione e di tutela nate con la decisione n. 1351/2008 del 16 dicembre 2008 del Parlamento e del Consiglio *“relativa al programma pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet ed altre tecnologie di comunicazione”*.

Sembrava ci fossero tutte le premesse per l'emanazione di una disciplina solida ed articolata che potesse innescare una piccola rivoluzione culturale in tema di adattamento delle menti e delle coscienze al fenomeno dell'utilizzo da parte dei minori della tecnologia ed in particolare della condivisione di un mondo, quello virtuale, irto di insidie e di pericoli concreti.

Il Parlamento avrebbe però dovuto sfruttare in modo più proficuo:

1) L'ottimo lavoro di analisi, sviluppo e pianificazione operato dal Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, concretizzatosi nella adozione delle *“linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo ed al cyberbullismo”*, elaborate con il contributo degli Enti afferenti all'Advisory Board del Safer Internet Center per l'Italia;

- Il corposo trascorso normativo in materia di protezione dei dati sensibili ed informatici;
- L'istituzione della Commissione di studio per l'elaborazione di principi in tema di diritti e doveri relativi ad internet, la cui attività sfociava, nel luglio del 2015, nella approvazione della prima *“Dichiarazione dei diritti in internet”*.

Un complesso di norme nato e concepito in modo precipuo per la prevenzione e la repressione di un fenomeno dilagante quale il cyberbullismo minorile rischia invece, oggi, di essere tramutato in un deflagrante strumento ibrido che paralizzerebbe non solo i social-network, le chat, le community, i siti ed ogni altro strumento di scambio di informazioni e di comunicazione in rete, ma anche e soprattutto l'Autorità Garante che ha già moltissime funzioni e compiti da espletare.

Del ddl rimane in piedi, comunque, l'illuminato proposito legato al piano di azione integrato in ambito scolastico, mutuato forse integralmente dagli Stati Uniti, in cui ben 49 Federati, senza avere norme dettagliate ed esaustive, demandano l'attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo agli istituti scolastici ed a figure di nuovo conio quali i "counselor", che il nostro legislatore ha trasposto nel ddl in "referenti scolastici".

Unica pecca: l'esiguità dello stanziamento dei fondi per il progetto (appena Euro 220.000,00 totali) che, qualora non venisse innalzato, renderebbe di fatto inattuabile il piano di prevenzione.

In conclusione, all'interno del disegno di legge si scorgono, allo stato attuale, più ombre che luci e si auspica un radicale ed attento *revirement* da parte del Senato sugli stridenti elementi di distonia evidenziati, pena l'immissione nell'ordinamento di un impianto normativo inefficace e sterile per la tutela dei minori, oltre che sicuramente lesivo della libera circolazione delle informazioni in rete e delle modalità di comunicazioni on line.

Normativa di riferimento:

Disegno di legge del Senato della Repubblica n. 1261-B (Camera dei Deputati n. 3139).

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 70.

Decisione n. 1351/2008 del 16 dicembre 2008 del Parlamento e del Consiglio "*relativa al programma pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet ed altre tecnologie di comunicazione*".

Dichiarazione dei diritti in internet approvata il 28 luglio 2015.

Roma, 20 gennaio 2017

Avv. Francesco Maria Graziano